



COMANDO POLIZIA LOCALE di RODIGO (MN)  
Piazza Ippolito Nievo nr. 4  
☎ 0376 684220 - 684213 📠 0376 684298 Reperibilità ☎ 335.7472733/4  
E:mail: polizia@comune.rodigo.mn.it  
Pec: comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it

**Ordinanza contingibile ed urgente nr. 35 / 2018 del 19 marzo 2018**  
**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DEI 30 KM/ORARI**  
**PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI NEL CENTRO ABITATO DI RODIGO**

**IL SINDACO**

Premesso che l'Autorità comunale competente può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare e pedonale, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;

Considerato che gran parte dell'arteria stradale (S.P.1 "Asolana") che attraversa l'abitato di Rodigo, corrente tra le intersezioni con la S.P. 23 "Castellucchio - Goito" e la S.P. 17 "Postumia" presenta buche, avvallamenti, ristagni d'acqua ed, in generale, un manto stradale gravemente dissestato, sia per il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche che per una mancata, da tempo, manutenzione, tale da creare grave pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, oltre che per la pubblica e privata incolumità, ancora più evidente nel centro abitato ove, stante la prossimità alla S.P. 1 Asolana di civili abitazioni, di attività commerciali e di strutture pubbliche e di culto gettanti sull'arteria, e dove è maggiore la presenza dei pedoni, è risultato, anche recentemente, il rischio concreto di danni, anche gravi, a persone e cose per gli elementi del manto stradale (*sassi, ciottoli ed elementi bitumosi*) divelti dalle carreggiate a seguito del transito dei veicoli, in particolar modo dei mezzi pesanti;

Tenuto conto che, anche per le richiamate condizioni atmosferiche, non appare ipotizzabile da parte dall'Ente proprietario della strada (Provincia di Mantova) un intervento immediato ed idoneo ad eliminare le anomalie precitate;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, nelle more di attuazione di appositi interventi manutentivi di messa in sicurezza della sede stradale, ha il dovere di adottare apposito provvedimento di tutela e limitazione della circolazione veicolare, con l'apposizione di idonea segnaletica stradale avente la seguente dicitura "Strada dissestata - Presenza di buche sulla carreggiata" con limite di velocità non superiore a 30 Km/h da installare, la dove necessario, in entrambi i sensi di marcia;

Ritenuto opportuno e doveroso, da parte dell'Amministrazione Comunale, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione stradale e pedonale e, soprattutto, di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, disporre senza ulteriori indugi la limitazione della velocità massima a 30 chilometri orari nel centro abitato di Rodigo per tutte le categorie di veicoli, nelle more e fino a revoca della presente ordinanza:

Visti gli articoli 50 e 54 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 ( T.U. ORDINAMENTO ENTI LOCALI ) e successive modificazioni

VISTI gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.4.1992, n.285 e successive modifiche;

**per motivi di sicurezza pubblica e pubblico interesse**  
**ORDINA,**  
**NEL CENTRO ABITATO DI RODIGO**

**L' istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, nelle more e fino a revoca della presente ordinanza.**

**DISPONE**

Di trasmettere la presente Ordinanza, per quando di rispettiva competenza, al sig. Prefetto di Mantova, al sig. Presidente della Provincia di Mantova, al Comandante della Polizia Stradale di Mantova ed alla locale Stazione Carabinieri

Di trasmettere la presente Ordinanza al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale affinché predisponga l'idonea segnaletica afferente le modifiche alla viabilità imposte con il presente provvedimento, così prevista: **LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' A 30 Km/h.; il suddetto limite massimo di velocità a 30 Km/h. (fig. II 50 art. 116) dovrà essere integrato dal cartello di pericolo STRADA DISSESTATA (fig. II 1 art. 85).**

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca reato.

Gli Operatori del Comando della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

#### **DISPONE, INOLTRE:**

Di dare la più ampia diffusione alla presente Ordinanza attraverso i mezzi di informazione ritenuti più idonei tra i quali il sito web del Comune di Rodigo

Di dare atto che il presente provvedimento ha validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la sua natura contingibile ed urgente;

A norma dell'articolo 8 Legge 241/1990 e succ. modiff. si notifica che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile pro – tempore della Polizia Locale, Sovr/te Luca Bettini

Avverte che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale; che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento al C.d.S. DPR 495/1992.



**Il Sindaco  
Ing. Gianni Chizzoni**

